

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI –  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E  
LA GUARDIA DI FINANZA**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito “Dipartimento”) e la Guardia di Finanza (di seguito anche “Corpo”):

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., in particolare, l'articolo 6 della citata legge 225/1992, che consente alle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di stipulare Convenzioni per una più efficace attuazione delle attività di protezione civile;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante “*Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo*”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante “*Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo*”;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*”;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l’ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, ed in particolare l’art. 25;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*” e s.m.i., in particolare l’articolo 6;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza 388, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale anche avvalendosi del Dipartimento medesimo nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza 388, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all’articolo 1 mediante l’istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (DiComaC), articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate;

**CONSIDERATO** che a seguito degli eventi sismici in argomento si è reso necessario individuare immobili e strutture alloggiative per ospitare la popolazione evacuata, oltre che riconoscere contributi per l’autonoma sistemazione della stessa;

**CONSIDERATO** che le Parti, nell’ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono avviare una collaborazione finalizzata a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento;

**CONCORDANO** di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

## **Articolo 1**

*(Finalità e ambiti di sviluppo della collaborazione)*

1. Con il presente Accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno concesse alla popolazione delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, interessate dagli eventi sismici richiamati in premessa, ivi inclusi i contributi riconosciuti per l'autonomo soddisfacimento di esigenze alloggiative.
2. La collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata per la prevenzione e repressione di eventuali forme di evasione fiscale e di indebito ottenimento di agevolazioni pubbliche.
3. In aggiunta a quanto precede, la Guardia di Finanza si impegna a intensificare l'azione di controllo economico del territorio al fine di individuare eventuali pratiche di locazione di unità abitative nelle aree colpite dagli eventi sismici indicati in premessa a prezzi non coerenti con quelli di mercato, da sviluppare successivamente per ogni finalità di polizia economico-finanziaria, con particolare riguardo al profilo fiscale.

## **Articolo 2**

*(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)*

1. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, le linee programmatiche della collaborazione prevista dal presente Protocollo sono fissate d'intesa dal Vice Capo Dipartimento e dal Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di Finanza, quali responsabili del coordinamento e dei rapporti tra le Parti.
2. Sul piano esecutivo, i referenti per l'attività operativa da svolgere in attuazione del Protocollo sono:
  - a. per il Dipartimento, il Dirigente del Servizio Affari Finanziari dell'Ufficio Amministrazione e bilancio;
  - b. per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (di seguito "Nucleo Speciale").
3. Nell'ambito di quanto stabilito al successivo articolo 3, i Referenti avranno cura di concordare e definire le modalità di dettaglio e i contenuti standard delle varie interlocuzioni e richieste.

## **Articolo 3**

*(Modalità esecutive della collaborazione)*

1. Per garantire l'attività di collaborazione, il Dipartimento trasmette al Nucleo Speciale, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, informazioni o notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative.
2. Ferma restando l'autonoma facoltà di analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1 nonché di quelli acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, il Nucleo Speciale:

- a. ove non proceda direttamente, assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento dei Reparti operativi ovvero dei Reparti Speciali competenti per materia – i quali agiscono anche mediante attivazione degli altri Reparti del Corpo – per lo sviluppo di eventuali attività di analisi, accertamenti e interventi d'iniziativa ritenuti opportuni;
- b. nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e investigativo, comunica al Dipartimento le risultanze emerse a seguito delle attività eventualmente svolte.  
Quest'ultimo, a sua volta, comunica al Nucleo Speciale eventuali iniziative assunte e/o provvedimenti conseguentemente adottati.

#### **Articolo 4** (Decorrenza e durata)

1. Il presente accordo:
  - a. ha la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - b. può essere rinnovato, previa richiesta, almeno tre mesi prima della scadenza, di una delle Parti e successiva adesione dell'altra;
  - c. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
  - a. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Amministrazione e bilancio – Servizio Affari finanziari. PEC: protezionecivile@pec.governo.it;
  - b. Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni. PEC: rm0010345p@pec.gdf.it.

#### **Articolo 5** (Oneri)

1. Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.

Roma

Per il **Dipartimento**

*F.to digitalmente*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ing. Fabrizio Curcio

Per la **Guardia di Finanza**

*F.to digitalmente*

IL COMANDANTE GENERALE  
Gen. C.A. Giorgio Toschi